

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  
**Deliberazione 9 settembre 2026, n. 284**

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA  
PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI  
ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI  
PATROCINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE  
14 GENNAIO 1977, N. 6. APPROVAZIONE NUOVO TESTO  
E ABROGAZIONE DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA 259/2024 E DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO  
DI PRESIDENZA 22/2025", APPROVATI CON DUP N.  
324/2025, COME MODIFICATA. LINEE DI INDIRIZZO ALLA  
LUCE DELLA DD 1300/A/1821/A/2026 DELLA REGIONE  
PIEMONTE AD OGGETTO "LEGGE REGIONALE 4  
OTTOBRE 2018, N. 15 DICHIARAZIONE STATO DI  
MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU  
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE A  
PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026". (IC/AAN/ASC)**

Documento allegato

**Delibera n. 284/2026 - Cl. 1.20.2**

**Oggetto** CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. APPROVAZIONE NUOVO TESTO E ABROGAZIONE DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 259/2024 E DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22/2025", APPROVATI CON DUP N. 324/2025, COME MODIFICATA. LINEE DI INDIRIZZO ALLA LUCE DELLA DD 1300/A/1821/A/2026 DELLA REGIONE PIEMONTE AD OGGETTO "LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 15 DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026". (IC/AAN/ASC)

*Seduta n. 35*

L'anno 2026, il giorno 9 settembre alle ore 13.40 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

**Sono presenti:** il Presidente NICCO, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

**Non sono presenti:** il Vice Presidente GRAGLIA.

*A relazione del Presidente NICCO*

CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. APPROVAZIONE NUOVO TESTO E ABROGAZIONE DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 259/2024 E DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22/2025", APPROVATI CON DUP N. 324/2025, COME MODIFICATA. LINEE DI INDIRIZZO ALLA LUCE DELLA DD 1300/A/1821/A/2026 DELLA REGIONE PIEMONTE AD OGGETTO "LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 15 DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026". (IC/AAN/ASC)

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte - settore Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica (A1821A - Protezione civile) ad oggetto *"Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026"* è stato dichiarato *"Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 08 luglio 2026 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018"*;

- che tra i divieti richiamati nella citata determinazione n. 1300/A/1821/A/2026, rilevano, in particolare, quelli di cui all' articolo 10, comma 7 della Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 15 *"Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"*:

*"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4: a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*

*b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*

*c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio"*;

- che lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato a decorrere dal 08/07/2026, perdurerà fino a nuova

determinazione al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio;

Dato atto che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 dicembre 2025, n. 324, come modificata, sono stati adottati i *"Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6"* (di seguito "Criteri");

Dato atto che l'articolo 9 (Verifica sull'ammissibilità delle spese) dei Criteri, al comma 3, lettera a) individua, tra le altre spese ammissibili a contributo anche quelle inerenti la realizzazione di *"spettacoli luminosi e sonori"*;

Dato altresì atto che l'articolo 12 (Cause di esclusione dal contributo) dei citati Criteri così dispone:

- comma 1, lettera f), *"Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, sono cause di esclusione dal contributo: (...) f) la presentazione di un rendiconto che evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate (con l'esclusione della sola voce del contributo del Consiglio regionale) e le spese"*;
- comma 2, *"Per le organizzazioni partecipate di cui al capo IV costituisce ulteriore causa di esclusione la diminuzione delle spese sostenute di oltre il 10 per cento rispetto alla soglia minima di euro 10.000,01 di cui all'articolo 21, accertata in sede di rendicontazione"*;
- comma 3, *"Per i patrocini onerosi di cui al capo V costituisce ulteriore causa di esclusione l'accertamento, in sede di analisi della rendicontazione, dell'ammontare delle spese ammissibili inferiore a euro 1.000,00 o dell'ammontare delle spese complessive superiore a euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 28, comma 1"*;

Dato poi atto anche di quanto previsto dai seguenti articoli dei Criteri:

- articolo 21 (Limite di spesa dell'iniziativa) *"Il totale delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, indicato nel preventivo finanziario, deve essere pari o superiore a euro 10.000,01, a pena di irricevibilità ai sensi dell'articolo 8"* del Capo IV (Organizzazione partecipata);
- articolo 28 (Limiti di spesa dell'iniziativa), del Capo V (Patrocinio oneroso):
  - comma 1, *"Il Consiglio regionale concede il patrocinio oneroso alle iniziative per le quali: a) le spese ammissibili a contributo siano pari o superiori a euro 1.000,00; b) la spesa complessiva sia inferiore o pari a euro 10.000,00"*;
  - comma 2. *"Il rispetto dei limiti di spesa indicati alle lettere a) e b) è previsto a pena di irricevibilità ai sensi dell'articolo 8 (...)"*;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. A0205C/289/2025 del 30 dicembre 2025, con cui, in attuazione all'articolo 18 dei Criteri, è stato approvato l'*Avviso pubblico per la presentazione di istanze di organizzazione partecipata a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici e privati- anno 2026*", come modificato, e, in particolare gli articoli 5 (Termini di presentazione delle istanze) e 16 (Cause di esclusione dal contributo), comma 1, lettera f), e comma 2;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. A0205C/290/2025 del 30 dicembre 2025, con cui, in attuazione all'articolo 27 dei Criteri, è stato approvato l'*Avviso pubblico per la presentazione di istanze di patrocinio oneroso a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici e privati - Anno 2026*" e, in particolare, gli articoli 4 (Termini di presentazione dell'istanza) e 16 (Cause di esclusione dal contributo) comma 1, lettera e), e comma 2;

Considerato che alcune tra le iniziative individuate nei Criteri, per le quali sia stata già deliberata e/o possa essere ancora deliberata l'organizzazione e/o la partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte, prevedono la realizzazione di attività che potrebbero rientrare nei divieti di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte-Protezione Civile;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di fornire agli Uffici competenti **le seguenti linee di indirizzo agli Uffici**, riportate nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per coordinare i contenuti dei citati Criteri e Avvisi con quelli della determinazione dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte per tutto il periodo di vigenza dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

**per le iniziative di organizzazione diretta e di organizzazione partecipata**

a) per le istanze già oggetto di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza alla data del 08/07/2026, la mancata realizzazione delle attività vietate non potrà comportare l'esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) e comma 2 dei Criteri;

b) per le istanze presentate prima del 08/07/2026, ma non ancora oggetto di deliberazione alla data di adozione del presente provvedimento, gli Uffici richiederanno agli istanti apposita dichiarazione integrativa, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di osservanza dei divieti di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026. In caso di mancata trasmissione di tale dichiarazione, eventuali costi per la realizzazione delle attività vietate non saranno computati nel totale della spesa preventivata.

Per le organizzazioni partecipate, laddove a seguito di tale scomputo la spesa totale preventivata risultasse inferiore ad euro 10.000,01:

- se ancora nei termini di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico per la presentazione di istanze di patrocinio oneroso a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici e privati - Anno 2026, l'istante sarà ammesso a presentare istanza di patrocinio oneroso, fermo restando il rispetto degli specifici requisiti previsti dall'avviso stesso;

- se non più nei termini o, seppur nei termini, in mancanza degli specifici requisiti previsti dall'Avviso per i patrocini onerosi, l'istanza sarà comunque istruita quale organizzazione partecipata in deroga sia al limite di spesa di cui all'articolo 21 dei Criteri sia, eventualmente, alle cause di esclusione dal contributo nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) e comma 2 dei Criteri;

c) per le istanze presentate dalla data del 08//07/2026, in caso di mancata realizzazione delle attività vietate, l'istante dovrà rilasciare apposita dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al fine di non incorrere nell'eventuale esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) e comma 2 dei Criteri;

***per i patrocini onerosi***

a) per le istanze presentate prima del 08/07/2026, la mancata realizzazione di attività vietate dalla determina dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte-Protezione Civile, non potrà comportare l'esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), e comma 3, dei Criteri;

b) per le istanze presentate dalla data del 08//07/2026, la mancata realizzazione delle attività vietate, dovrà essere accompagnata da dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. al fine di non incorrere nell'eventuale esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), e comma 3, dei Criteri;

Fermo restando che il Consiglio regionale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno;

L'Ufficio di Presidenza, all'***unanimità dei presenti***,

**D E L I B E R A**

1. di fornire agli Uffici competenti, richiamate integralmente le motivazioni in premessa, le linee di indirizzo riportate nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per coordinare i contenuti dei Criteri approvati con

DUP n. 324/2025, come modificata, e degli Avvisi, adottati con determinazioni dirigenziali n. 289 e n. 290 del 30/12/2025, con quelli della determinazione dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte, per tutto il periodo di vigenza dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi decorrente dal 08/07/2026;

2. di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti;

3. di dare mandato agli Uffici competenti di procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", della presente deliberazione.

**Linee di indirizzo alla luce della DD 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte ad oggetto “Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026”**

***Per le iniziative di organizzazione diretta e di organizzazione partecipata***

- a) per le istanze già oggetto di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza alla data del 08/07/2026, la mancata realizzazione delle attività vietate non potrà comportare l'esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), e comma 2, dei Criteri;
- b) per le istanze presentate prima del 08/07/2026, ma non ancora oggetto di deliberazione alla data di adozione del presente provvedimento, gli Uffici richiederanno agli istanti apposita dichiarazione integrativa, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di osservanza dei divieti di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026. In caso di mancata trasmissione di tale dichiarazione, eventuali costi per la realizzazione delle attività vietate non saranno computati nel totale della spesa preventivata.

Per le organizzazioni partecipate, laddove a seguito di tale scomputo la spesa totale preventivata risultasse inferiore ad euro 10.000,01:

- se ancora nei termini di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico per la presentazione di istanze di patrocinio oneroso a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici e privati – Anno 2026, l'istante sarà ammesso a presentare istanza di patrocinio oneroso, fermo restando il rispetto degli specifici requisiti previsti dall'avviso stesso;
  - se non più nei termini o, seppur nei termini, in mancanza degli specifici requisiti previsti dall'avviso per i patrocini onerosi, l'istanza sarà comunque istruita quale organizzazione partecipata in deroga sia al limite di spesa di cui all'articolo 21 dei Criteri sia, eventualmente, alle cause di esclusione dal contributo nelle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1, lettera f), e comma 2 dei Criteri;
- c) per le istanze presentate dalla data del 08/07/2026, in caso di mancata realizzazione delle attività vietate, l'istante dovrà rilasciare apposita dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. al fine di non incorrere nell'eventuale esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), e comma 2, dei Criteri.

***Per i patrocini onerosi***

- a) per le istanze presentate prima del 08/07/2026, la mancata realizzazione di attività vietate dalla determina dirigenziale n. 1300/A/1821/A/2026 della Regione Piemonte-Protezione Civile, non potrà comportare l'esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1, lettera f), e comma 3, dei Criteri;
- b) per le istanze presentate dalla data del 08/07/2026, la mancata realizzazione delle attività vietate, dovrà essere accompagnata da dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. al fine di non incorrere nell'eventuale esclusione dal contributo in ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), e comma 3, dei Criteri.